



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 26/02/15

PG 25602/VI.09

IL SINDACO

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico, che caratterizza la regione Emilia-Romagna, facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- la relazione tecnico-scientifica sulle cause del collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il giorno 19 gennaio 2014 presso la frazione di San Matteo (MO) prodotta dalla Commissione scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna per valutare le cause del cedimento, ha evidenziato come appaia verosimile che l'argine in questione abbia collassato per effetto dell'interazione tra la piena e un articolato sistema di tane di animali selvatici, presente nel corpo arginale che ne ha ridotto la resistenza;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto, la presenza di nutrie sulle strade può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha una carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie



esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale; essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;

- il territorio comunale ha un'importante presenza di arginature e zone umide;
- il territorio comunale fa parte della pianura modenese interessata dall'attraversamento dei fiumi Secchia e Panaro e soggetto a rischio allagamento;
- il territorio comunale vede un'importante presenza della specie nutria che con gli interventi di controllo della Provincia di Modena effettuati fino ad agosto 2014 ha comportato un abbattimento medio di oltre 640 capi annui;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 1419/2013, riportante “Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e SS.MM.”, prevede tra le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente, per favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell'Emilia-Romagna, il controllo regolare della nutria, e che sul territorio comunale insiste un sito rete natura 2000 riconducibili a Z.P.S. (Casse di espansione del Secchia).

Tenuto conto che:

- l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n.116, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l'art.2 , comma 2;
- sono pervenute segnalazioni dagli Enti di presidio territoriale idraulico (Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, AIPO, Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, Consorzio della Bonifica Burana), nonché da aziende agricole segnatamente alla presenza di nutrie sul territorio comunale;
- sono altresì pervenute segnalazioni della presenza di nutrie in prossimità di aree pubbliche, causa di potenziali problemi di carattere sanitario;
- l'attività di monitoraggio dei soli tratti arginati di Secchia, Panaro e Naviglio effettuata dal sistema di protezione civile locale, nei mesi di agosto e novembre, in collaborazione con i coadiutori, in coordinamento con lo staff tecnico istituito ai sensi dell'ordinanza 1/2014 del Commissario per la gestione dell'Emergenza Alluvione di gennaio 2014, ha rilevato la presenza di circa 320 criticità di cui più di 200 riconducibili a tane di mammiferi fossori;
- il monitoraggio effettuato ha rilevato un'importante presenza di nutrie sul territorio comunale, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua e zone umide;

Considerato inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della LR 8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;



- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art.19 della legge 157/92, così come recepito dalla legge regionale n.8, all'art.16 comma 6 ter, a norma del quale per la specie nutria le Province predisponavano piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione avvalendosi di operatori abilitati;
- tali piani di controllo della diffusione e della consistenza numerica della specie nutria si rendono invece necessari a causa della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica ivi compresa l'assenza di predatori;
- è parimenti decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 "Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale" con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;
- vista la nota del 24 settembre 2014 pervenuta dalla Regione, in cui si afferma che "l'esclusione della nutria dalla legge 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell'art.1 della legge 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene detentive per "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale". Stante l'attuale quadro normativo la Regione considera le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell'Ambiente; sembra applicabile, quindi, la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni;
- vista la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF con cui si ribadiscono sia "l'opportunità di piani di controllo:.....omissis; ivi comprese le tecniche di cattura , tecniche di abbattimento e smaltimento carcasce nel rispetto della normativa vigente" sia la non applicazione del Regolamento CE n 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento";
- sottolineato che la medesima circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF conferma che " tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti: a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, già in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni; b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)";
- richiamata la legge regionale n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", ed in particolare l'art.12 comma 2, che demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;
- richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Tenuto conto:

- della rispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (abbattimento diretto con arma da fuoco), e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere di ISPRA come previsto all'art.19 della legge 157/92;
- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con nota 39395 del 1 ott.2014 nel quale si forniscono



ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui;

- acquisito inoltre il parere favorevole del Responsabile del servizio comunale/sovracomunale di protezione civile e dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti in ordine alla sicurezza idraulica del territorio;
- acquisito il parere dell'AUSL in merito ai metodi per lo smaltimento;
- avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota in data 03/02/2015;
- ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa;
- visti gli artt. 50 e 54 TUEL;
- visto l'art. 15 della legge 225/1992;

ORDINA

di dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale di Modena e, pertanto, di avviare immediatamente il controllo numerico della specie ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate sino alla data del 21 giugno 2015.

Abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato:

- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario;
- da coadiutori abilitati dalla Provincia ai sensi della LR 8/94 art.16, in possesso di regolare porto d'armi ad uso caccia in corso di validità, su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree che con ordinanza del sindaco sono state escluse alla caccia o allo sparo, tramite l'uso dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria così come previsto dall'articolo 13 della L.157/92. Nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica istituite ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n. 394/91 l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione.
- dalle forze di Polizia Provinciale.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza provvedono, per quanto di competenza, il Nucleo di Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Modena, il corpo di Polizia Municipale, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e le Guardie Ecologiche di Legambiente,

Il Sindaco



- di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente, nonché trasmessa al Servizio di Protezione civile, Prefettura di Modena, Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Modena, Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, AIPO, Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna, AUSL, ARPA, ISPRA, Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, Consorzio della Bonifica Burana,

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO

Gian Carlo Muzzarelli